

# **REGOLAMENTO INTERNO NUM 1**

## **Oggetto: Svolgimento votazioni in Assemblea ed elezione Consiglio Direttivo**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. DEFINIZIONI
3. DIRITTO DI VOTO
4. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

### **TITOLO II – NORME DI VOTO**

5. ASSEMBLEA ORDINARIA
6. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### **TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

7. ORGANI ELETTIVI
8. INDIZIONE DELLE ELEZIONI
9. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
10. ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI
11. OPERAZIONI DI VOTO
12. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO
13. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE ELETTI
14. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

15. ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- a. svolgimento votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- b. elezioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **2. DEFINIZIONI**

2.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:

- a. per Soci: coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 dello Statuto
- b. per cariche associative: la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e di Consigliere componente il Consiglio Direttivo;
- c. per mandato elettivo completo: Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

### **3. DIRITTO DI VOTO**

3.1 Tutti i Soci hanno diritto di voto secondo le modalità previste dagli Art. 3 e 4 dello Statuto dell'Associazione.

3.2 Per il voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria la Segreteria tecnica provvederà alla consultazione del libro Soci per registrare e validare le votazioni anche ai fini della stesura del verbale di Assemblea.

3.3 Il diritto di voto può essere trasmesso ad altro Socio indicato come proprio rappresentante tramite delega che deve essere fatta pervenire alla Segreteria tecnica con le modalità previste dal Regolamento interno numero 3 e sue integrazioni o modifiche entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data delle elezioni.

3.4 Ogni Socio può rappresentare ed avere delega di al massimo altri due Soci.

### **4. INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI**

4.1 Tutte le cariche associative di cui al presente documento e quella di rappresentante del centro di coordinamento in Consiglio Direttivo sono incompatibili:

- a. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi ed in concorrenza a quelli del GiViTi;
- b. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro.

## **TITOLO II – NORME DI VOTO**

### **5. ASSEMBLEA ORDINARIA**

5.1 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

5.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

5.3 Per dettagli sulle modalità di voto si rimanda al Regolamento interno numero 3 e sue integrazioni o modifiche approvato dal Consiglio Direttivo.

### **6. ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

6.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

6.2 L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

6.3 Per dettagli sulle modalità di voto si rimanda al Regolamento interno numero 3 e sue integrazioni o modifiche approvato dal Consiglio Direttivo

### **TITOLO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **7. ORGANI ELETTIVI**

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente, da un Tesoriere, da un Segretario, da due Consiglieri e dal rappresentante del Centro di Coordinamento di cui all'art. 23 dello statuto.

7.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci dell'Associazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, conferma o revoca la composizione del Centro di Coordinamento.

#### **8. INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

8.1 Le elezioni per il Consiglio Direttivo sono indette con provvedimento del Presidente che ne approva contestualmente il calendario elettorale.

8.2 L'indizione deve essere formalizzata almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato.

8.3 Il Presidente provvede a trasmettere il provvedimento di indizione a tutti i Soci almeno 90 giorni prima della data delle elezioni e ne predispose la comunicazione sul sito web dell'Associazione; la pubblicazione del provvedimento produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale.

#### **9. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

9.1 Ogni Socio che è interessato a candidarsi come membro del Consiglio Direttivo deve far pervenire la sua richiesta in forma scritta alla Segreteria tecnica entro e non oltre i 60 giorni antecedenti data fissata per le elezioni indicata nella comunicazione del Presidente.

9.2 La candidatura viene presentata a mezzo posta elettronica all'indirizzo della Segreteria tecnica che provvederà a confermarne la ricezione tramite stesso mezzo entro e non oltre i cinque giorni lavorativi.

9.3 Sul sito dell'Associazione si trova il fac-simile della domanda di candidatura con evidenza di eventuali allegati da presentare.

9.4 La Segreteria tecnica pubblica sul sito web dell'Associazione i nominativi dei candidati ed eventuali allegati di interesse entro e non oltre i 30 giorni dalla data delle elezioni.

9.5 Ad ogni candidato sarà garantita pari visibilità della propria candidatura unitamente agli elementi caratterizzanti come indicato nel Regolamento interno numero 5.

#### **10. ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI**

10.1. Ai sensi dell'art. 24, 5° c., Decreto Legislativo 117/2017, qualora l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500, precedentemente alle assemblee ordinarie per l'elezione del Consiglio direttivo e alle assemblee straordinarie, si terranno singole assemblee separate, una per ciascuna Unità di Terapia intensiva e una singola assemblea per i Soci Aggregati e Onorari.

10.2. Ciascuna Unità di Terapia intensiva effettua una singola assemblea separata per la nomina dei propri delegati.

10.3 Ciascuna Unità di Terapia intensiva convoca la propria assemblea separata tramite e-mail inviata dal referente dell'Unità.

10.4 Le assemblee separate deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

10.5 Ogni Unità di Terapia Intensiva eleggerà un numero di delegati pari ad uno, più uno per ciascun progetto a cui l'Unità di Terapia Intensiva partecipa attivamente.

10.6 L'elenco dei progetti validi ai fini del computo dei delegati viene mantenuto aggiornato sul sito dell'Associazione.

10.7 Qualora il numero complessivo di Soci Ordinari di un'Unità di Terapia Intensiva fosse uguale o inferiore al numero di delegati definito all'Art. 10.5, ogni Socio Ordinario di quell'Unità di Terapia Intensiva acquisisce diritto di voto come delegato nell'Assemblea Generale e non vi è necessità di assemblea separata per l'elezione dei delegati.

10.8 La Segreteria tecnica fornirà, entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, ad ogni unità di Terapia intensiva un format appositamente predisposto per la redazione del verbale dell'assemblea separata da cui si evinca l'elezione dei delegati.

10.9 Ogni unità di Terapia intensiva dovrà far pervenire il verbale della propria assemblea separata alla Segreteria tecnica entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, per mezzo di un segretario nominato dall'assemblea stessa.

10.10 L'assemblea separata per Soci Aggregati e Onorari viene convocata dal Presidente entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni tramite e-mail, da inviarsi entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la data di indizione dell'assemblea separata.

10.11 Durante l'assemblea separata per i Soci Aggregati e Onorari è presente un membro della Segreteria tecnica per la redazione del verbale. La votazione dei delegati può essere svolta con supporti elettronici.

10.12 L'assemblea separata per i Soci Aggregati e Onorari è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno dieci Soci oppure due terzi dei Soci se il numero totale dei Soci Aggregati e Onorari fosse inferiore a quindici.

10.13 La Segreteria tecnica fornirà a tutti i Soci Aggregati e Onorari l'elenco completo degli stessi.

10.14 L'assemblea separata dei Soci Aggregati e Onorari può eleggere complessivamente fino a 10 delegati.

10.15 Qualora il numero complessivo di Soci Aggregati ed Onorari fosse uguale o inferiore a 10, ogni Socio Aggregato e Onorario acquisisce diritto di voto come delegato nell'Assemblea Generale e non vi è necessità di assemblea separata per l'elezione dei delegati.

10.16 La Segreteria tecnica fornirà a tutti i delegati la cartella elettorale da utilizzare in assemblea generale dei delegati.

## 11. OPERAZIONI DI VOTO IN ASSEMBLEA GENERALE

11.1 Ad ogni Socio con diritto di voto o delegato verrà consegnata una scheda elettorale recante i nominativi dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo.

11.2 La scheda elettorale verrà recapitata entro e non oltre il giorno antecedente l'indizione delle elezioni ed il Socio o delegato, può fare richiesta di copia in caso di smarrimento.

11.3 La Segreteria tecnica terrà conto dei Soci o delegati che avranno espresso il proprio voto.

11.4 La scheda elettorale può avere formato cartaceo o elettronico, garantendo la segretezza del voto e l'identificazione del Socio o delegato votante.

11.5 Ogni Socio o delegato può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze tra i candidati.

## 12. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO

12.1 Al termine delle operazioni di voto la Segreteria tecnica provvede ad effettuare lo spoglio delle schede elettorali o ad elaborare i risultati tramite supporto informatico con la supervisione del Presidente dell'Associazione

## 13. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE ELETTI

13.1 Il verbale delle operazioni elettorali, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente riporta:

a. il numero di schede votate

- b. il numero di voti ottenuto da ciascun candidato;
- c. in caso di parità di voti verrà proclamato il candidato con maggiore anzianità associativa
- d. la composizione del Consiglio Direttivo di nuova nomina
- e. ogni altra utile annotazione.

13.2 Il verbale delle operazioni elettorali viene redatto entro e non oltre i 30 giorni successivi alle elezioni e viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

#### 14. SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

14.1 In caso di dimissioni o impedimento a mantenere la carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione scorrendo l'elenco dei candidati non eletti durante le ultime precedenti elezioni. I membri così nominati scadono con gli altri membri.

14.2 Qualora il membro del Consiglio Direttivo di cui necessita la sostituzione ricopra la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere o Segretario, questi deve essere nuovamente nominato nella prima riunione utile di Consiglio Direttivo.

14.3 Qualora il membro del Consiglio Direttivo di cui necessita la sostituzione sia il rappresentante del Centro di Coordinamento, il nuovo nominativo deve essere ratificato nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo dai sei membri eletti.

14.4 Nell'ipotesi di dimissioni nell'arco temporale di 10 giorni consecutivi di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata un'Assemblea straordinaria per il suo rinnovo.

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### 15. ENTRATA IN VIGORE

15.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo approvazione in Assemblea ordinaria.




Figura 1: Scadenze procedura elettorale